

**DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2015
484/2015/R/GAS**

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2015, NELLA FRAZIONE DI MELEZZOLE - COMUNE DI MONTECCHIO (TR), RELATIVE ALLA SOCIETÀ METANO MOBILE S.R.L.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la Parte I del TUDG, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, prorogata al 31 dicembre 2013 con la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS e, in particolare, gli articoli 25 e 28;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", approvata con la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013,

- 574/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 633/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 633/2013/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 634/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2014/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 484/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 484/2014/R/GAS);
 - il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come modificato con la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 455/2015/R/GAS (di seguito: TIVG);
 - la lettera della società Metano Mobile S.r.l. del 6 marzo 2014 (prot. Autorità n. 6639);
 - la lettera dell’Autorità del 3 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18585);
 - la lettera della società Metano Mobile S.r.l. del 4 settembre 2014 (prot. Autorità n. 24133);
 - la lettera dell’Autorità del 3 giugno 2015 (prot. Autorità n. 17323);
 - la lettera dell’Autorità del 20 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21638);
 - la lettera della società Metano Mobile S.r.l. del 23 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21964).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 484/2014/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'accertamento delle condizioni applicate dalla società Metano Mobile S.r.l. (di seguito anche: società) nell'erogazione del servizio di distribuzione misura e vendita del gas naturale nella frazione di Melezzole, sita nel Comune di Montecchio, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle condizioni economico-tariffarie e di fornitura del gas naturale ai clienti finali e agli aspetti inerenti la sicurezza e la qualità del servizio;
- con la lettera 3 giugno 2015 (prot. Autorità n. 17323), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e la Direzione Mercati dell'Autorità hanno richiesto, alla società, di trasmettere informazioni in relazione all'applicazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, in relazione alle condizioni di fornitura del servizio di vendita del gas naturale e in relazione alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la lettera 20 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21638), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e la Direzione Mercati dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione, prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR 244/01, alla società, indicando le modalità di determinazione e i valori delle condizioni tariffarie ed economiche per ciascun anno dal 2013 al 2015;
- con la lettera 23 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21964), la società ha dato riscontro alle lettere del 3 giugno 2015 e del 20 luglio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- nella comunicazione 23 luglio 2015, la società ha riportato, quale data di inizio di erogazione del servizio, il 22 novembre 2013 ed ha indicato il numero di punti di riconsegna serviti per classe di consumo per l'anno 2014 ed il numero di gruppi di misura installati per classe per il medesimo anno;
- la società non ha, invece, fornito gli elementi richiesti in relazione agli investimenti effettuati per categoria di cespiti, come identificati nella RTDG, né ha fornito informazioni puntuali in merito alle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, che risultano comprese nel prezzo finale praticato agli utenti;
- in relazione al servizio di vendita del gas naturale, nella comunicazione 23 luglio 2015, la società ha fornito solo alcuni dati cumulativi delle componenti relative all'approvvigionamento ed alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, senza specificare, tra l'altro, il periodo a cui tali dati si riferiscono;
- in relazione alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, nella comunicazione 23 luglio 2015, la società non ha fornito la data di attivazione del servizio di pronto intervento e non ha indicato se tale sistema fosse in grado di assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai

recapiti telefonici di pronto intervento, nonché di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento; la società, inoltre, non ha indicato se tale sistema fosse conforme alle linee guida CIG n. 10.

CONSIDERATO CHE:

- dagli elementi trasmessi dalla società nel corso del procedimento risulta che la medesima abbia svolto, nel periodo 2013-2015, attività di distribuzione di gas naturale nella frazione di Melezzole, comune di Montecchio (TR), senza procedere alle comunicazioni previste dalla RTDG ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per i clienti finali, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- l'articolo 4, comma 3, della RTDG stabilisce che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- sulla base dell'articolo 4, comma 4, della RTDG, le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- l'articolo 2, comma 2.5 della RTDG, prevede che la mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, comportino la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.

RITENUTO NECESSARIO:

- in relazione alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alle regole per la decorrenza delle rettifiche di dati resi disponibili all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, richiamate ai punti precedenti, determinare le medesime tariffe di riferimento secondo i seguenti criteri:
 - con riferimento all'anno 2013:
 - i. assumere il valore della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ della tariffa di riferimento relativa al servizio di distribuzione riportato nella Tabella 4 della RTDG

- 2009-2012, relativo alle imprese di piccola dimensione con densità di clientela bassa, in vigore per l'anno 2013;
- ii. assumere il valore minimo delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura calcolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6bis, della RTDG 2009-2012, che fissa i criteri per la fissazione delle tariffe d'ufficio in caso di assenza dei dati relativi al vincolo ai ricavi ammessi per l'anno termico 2007-2008;
- con riferimento agli anni 2014 e 2015, in assenza delle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della RTDG:
 - i. ai fini del calcolo delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ della tariffa di riferimento relativa al servizio di distribuzione, applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), della medesima RTDG, ovvero assumere tali componenti pari al valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
 - ii. ai fini del calcolo delle componenti $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura, applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), della RTDG ovvero assumere tali componenti pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile;
 - iii. assumere il valore della componente $t(dis)_t^{avv}$ della tariffa di riferimento relativa al servizio di distribuzione riportato nella Tabella 5 della RTDG;
 - in relazione all'applicazione delle tariffe obbligatorie, prevedere:
 - con riferimento all'anno 2013:,
 - i. di applicare le componenti della tariffa obbligatoria approvate con la deliberazione 553/2012/R/GAS;
 - ii. di applicare le componenti aggiuntive alla tariffa obbligatoria a partire dal mese di ottobre 2013 secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 - con riferimento all'anno 2014:
 - i. di applicare le componenti delle tariffe obbligatorie approvate con la deliberazione 633/2013/R/GAS, per l'anno 2014, e con la deliberazione 634/2014/R/GAS, per l'anno 2015;
 - ii. di applicare le componenti aggiuntive alla tariffa obbligatoria secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
 - in relazione al servizio di vendita del gas naturale applicare, ai clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela e le cui tipologie sono indicate all'articolo 4 del TIVG, le condizioni economiche di fornitura previste all'articolo 5 del medesimo TIVG;

- prevedere che i conguagli calcolati sulla base delle determinazioni tariffarie di cui al presente provvedimento per gli anni 2013-2015, che risultino a debito dei clienti finali, debbano essere effettuati secondo le modalità definite all'articolo 10, comma 6bis, della deliberazione 229/01;
- in relazione alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, che la società comunichi la data di attivazione del servizio di pronto intervento, e se lo stesso:
 - sia in grado di assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento;
 - sia in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento;
 - sia conforme alle linee guida CIG n. 10

DELIBERA

1. di determinare, per la società Metano Mobile S.r.l., le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per gli anni dal 2013 al 2015, relativi alla frazione di Melezzole, comune di Montecchio (TR), secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di prevedere che la società Metano Mobile S.r.l. applichi:
 - con riferimento all'anno 2013:
 - i. le componenti della tariffa obbligatoria approvate con la deliberazione 553/2012/R/GAS;
 - ii. le componenti aggiuntive alla tariffa obbligatoria a partire dal mese di ottobre 2013 secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 - con riferimento all'anno 2014:
 - i. le componenti delle tariffe obbligatorie approvate con la deliberazione 633/2013/R/GAS, per l'anno 2014, e con la deliberazione 634/2014/R/GAS, per l'anno 2015;
 - ii. le componenti aggiuntive alla tariffa obbligatoria secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
3. in relazione al servizio di vendita del gas naturale di applicare ai clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela le condizioni economiche di fornitura riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di prevedere che i conguagli calcolati sulla base delle determinazioni tariffarie di cui al presente provvedimento per gli anni 2013-2015, che risultano a debito dei clienti finali, debbano essere effettuati secondo le modalità definite all'articolo 10, comma 6bis, della deliberazione 229/01;
5. in relazione alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, di intimare, alla società Metano Mobile S.r.l., di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni

dalla notifica del presente provvedimento, la data di attivazione del servizio di pronto intervento e se tale servizio:

- è in grado di assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento;
 - è in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento;
 - è conforme alle linee guida CIG n. 10;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Montecchio (TR) ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
 7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Metano Mobile S.r.l.;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni